

**ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
DEL PO CUNEESE**



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
TRIENNIO 2015 - 2017**

(Legge 6 novembre 2012, n. 190)

(Approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 04 del 31 gennaio 2015)

SOMMARIO

PREMESSA

- ART. 1 **Oggetto del piano**
ART. 2 **Finalità del piano**
ART. 3 **Responsabile della prevenzione della corruzione**
ART. 4 **Misure di prevenzione generale**
ART. 5 **Predisposizione del PTPC**
ART. 6 **Attuazione del PTPC – soggetti che concorrono alla prevenzione**
- ART. 7 **Analisi dei rischi corruttivi - settori e attività particolarmente esposti alla corruzione**
ART. 8 **Azioni di riduzione del rischio**
8.1 Azioni per tutte le attività a rischio
8.2 Azioni in materia di pubblicità e trasparenza
8.3 Azioni in materia di formazione del personale dipendente
8.4 Azioni per il miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa
8.5 Azioni per assicurare il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo a cura dell'interesse pubblico
- ART. 9 **Controlli e monitoraggio dei rischi**
ART.10 **Compiti del responsabile della prevenzione della corruzione**
ART.11 **Responsabilità**
ART.12 **Cronoprogramma**
ART.13 **Approvazione PTPC**
ART.14 **Aggiornamento e recepimento dinamico di modifiche alla legge 190/2012**
ART.15 **Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile**
ART.16 **Norme finali, trattamento dati e pubblicità**

PREMESSA AL PIANO 2015-2017

Il presente Piano è stato redatto aggiornando l'analogo documento 2014-2016 che si è rivelato sostanzialmente corrispondente alle esigenze evidenziatesi all'interno dell'Ente.

Il PTPC è integrato dalla relazione 2014 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

ART. 1 - OGGETTO DEL PIANO

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito PTPC) dà attuazione alle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 1 della legge n. 190 del 6 novembre 2012. Esso è redatto secondo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA) approvato dalla CIVIT in data 11 settembre 2013 con delibera n.72, e rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione dei rischi di corruzione nell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Cuneese.

ART. 2 - FINALITÀ DEL PIANO

Il presente PTPC si pone come scopo con le seguenti finalità:

- a) fornire il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- b) disciplinare le regole di attuazione e di controllo dei protocolli di legalità o di integrità;
- c) indicare le procedure appropriate per selezionare e formare, i dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente piano di prevenzione della corruzione:

- le strategie, le norme e i modelli standard successivamente definiti con il DPCM indicato all'art.1, comma 4 della L. 190/2012;
- le linee guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione.

ART. 3 - RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione è affidato al Direttore dell'Ente, quale unica figura dirigenziale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 7 della legge 190/2012.

La nomina del di Responsabile della prevenzione della corruzione è avvenuta con Decreto del Presidente dell'Ente n. 2 del 21.01.2014, ratificato con Deliberazione del Consiglio n. 006 /2014.

Il Responsabile della prevenzione esercita i compiti attribuiti dalla legge (in particolare art. 1 della legge 190/2012, art. 15 del d.lgs. 39/2013) e dal presente piano.

A tal fine, il Responsabile della prevenzione della corruzione è coadiuvato dal un gruppo di lavoro individuato entro un mese dall'approvazione del presente piano. I componenti del gruppo saranno i referenti per la prevenzione per le aree di competenza.

L'organizzazione e le modalità operative del gruppo di lavoro saranno disciplinate con atti interni a firma del Responsabile della prevenzione della corruzione.

ART. 4 - MISURE DI PREVENZIONE GENERALE

Il comportamento generale dei dipendenti dell'Ente è caratterizzato dal divieto di chiedere ed accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con le proprie funzioni o compiti affidati come specificato dal Codice di Comportamento del dipendente pubblico approvato dall'Ente Parco (art. 54 D.lgs 165/2001 come modificato dall'art. 1, c. 44 e 45 della L. 190/2012).

ART. 5 - PREDISPOSIZIONE DEL PTPC

Il metodo seguito per la redazione del presente Piano è stato il seguente:

- analisi del rischio corruttivo tramite esame delle attività e dei procedimenti dell'Ente e conseguente individuazione delle attività a maggiore esposizione al rischio di corruzione;
- individuazione delle azioni di riduzione del rischio di corruzione;
- analisi e individuazione delle azioni di monitoraggio e delle azioni di contrasto alla corruzione.

Al fine di identificare le aree a rischio di corruzione, si sono individuate le attività e i procedimenti amministrativi di cui al comma 16 dell'art 1 della legge 190/2012 integrando l'elenco ove necessario, si è poi proceduto ad individuare le azioni di riduzione del rischio di corruzione analizzando sia le misure obbligatorie, la cui applicazione discende dalle norme, sia le ulteriori misure ritenute necessarie al fine del trattamento del rischio e si è definito il sistema attraverso cui monitorare l'andamento dei lavori.

In sede di analisi delle attività da mappare per le aree di rischio, si è preso atto anche degli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione già operanti nell'Ente e consistenti in meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a detta prevenzione. Tra questi, in particolare, si ritiene utile ricordare:

- Pubblicazione degli atti dell'Ente (Deliberazioni della Comunità dell'Ente di Gestione, Decreti del Presidente, Deliberazioni del Consiglio e Determinazioni del Direttore) sul sito web ufficiale alla sezione "Albo Pretorio" (ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009, n° 69) dalla data di istituzione (01.01.2012);
- Direttiva per la disciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006 (Deliberazione n. 12 del 16.01.2012);
- Regolamento di economato (Deliberazione n. 13 del 01.2012);
- Utilizzo ove possibile delle convenzioni CONSIP e del MEPA per le forniture ed i servizi;
- Riorganizzazione dell'Ente con organigramma dettagliato che individua con chiarezza gli addetti, i ruoli ed i compiti di ogni area di attività;
- Rotazione per quanto possibile del personale nelle commissioni di gara;
- Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR 16 aprile 2013, n.62, con adozione di un successivo Codice interno;
- Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità.

ART. 6 - ATTUAZIONE DEL PTPC – SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE

Le regole e gli obiettivi del PTPC sono attuati da coloro che svolgono funzioni di gestione e di direzione dell'Ente Parco.

Allo svolgimento dei compiti di partecipazione alle attività di gestione del rischio, nonché di proposta, monitoraggio e controllo sono tenuti sia i Responsabili dei Servizi dell'Ente sia tutti i dipendenti, ciascuno per l'area di competenza.

Tutto il personale dell'Ente Parco è tenuto a rispettare puntualmente le disposizioni del PTPC, anche in virtù degli obblighi di lealtà e diligenza che derivano dal rapporto di lavoro instaurato con l'Ente, qualunque forma esso assuma.

Tutti i dipendenti dell'Ente devono mettere in atto le misure di prevenzione previste dal PTPC: la violazione è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile quando le responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi e regolamenti.

Con successivi atti di natura organizzativa saranno stabilite forme e modalità relative alla presa d'atto dei contenuti del piano, al momento dell'assunzione per i dipendenti neo assunti, e con cadenza periodica per i dipendenti già in servizio.

L'Ente si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del PTPC a tutti i citati dipendenti, e ad attuare specifici programmi di formazione che sarà obbligatoria e possibilmente differenziata in funzione del livello di rischio in cui operano i dipendenti medesimi.

I risultati relativi all'attuazione del PTPC sono contenuti nella relazione annuale elaborata ai sensi dell'art.1, comma 14 della legge 190/2012 e pubblicati secondo i principi e le modalità previsti dalla vigente normativa nazionale, in particolare dal D. Lgs. 15 marzo 2013, n.33 dal Piano Triennale per la Trasparenza.

I risultati rappresentano elementi utili ai fini della valutazione dei soggetti destinatari.

Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici a livello generale e Aziendale, approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62, costituisce fondamento e le disposizioni in esso contenute si integrano con quanto previsto nel presente PTPC. Sull'applicazione del Codice vigilano il Direttore dell'Ente ed i Responsabili dei Servizi.

ART. 7 - ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI - SETTORI E ATTIVITÀ PARTICOLARMENTE ESPOSTI ALLA CORRUZIONE

Ferme restando le disposizioni di legge per se stesse esemplificative di aree a rischio corruzione o gli atti indicativi di altra natura (es: protocolli di legalità o patti di integrità) e richiamati i principi di cui all'art.97 della Costituzione e all'art.1 della legge 241/90, la valutazione dei rischi è stata svolta attraverso un lavoro di analisi delle attività svolte dall'Amministrazione.

Sono stati esaminati i procedimenti nelle diverse fasi dell'iniziativa, dell'istruttoria, dell'adozione dell'atto finale, anche per individuare la maggiore esposizione da parte dei soggetti responsabili delle diverse fasi.

Particolare attenzione e analisi sono state indirizzate a quei procedimenti nei quali il rischio corruzione è stato giudicato più alto, quantificando poi il livello di rischio sulla base degli indici indicati nella tabella di valutazione allegata al PNA.

Durante l'analisi dei rischi sono stati prioritariamente esaminati i diversi profili di "vulnerabilità" dell'organizzazione dell'Ente e dei soggetti chiamati ad operare nei contesti a rischio ed è stato, tra l'altro, rilevato che:

- le finalità di un atto corruttivo possono consistere nell'intento di evitare eventuali controlli, di accelerare le procedure, di ottenere notizie riservate, di esercitare, per il tramite del funzionario che si intende corrompere, un'influenza su altri soggetti, ecc;
- l'esposizione dei funzionari operanti a contatto con l'utenza rende più alto il rischio;
- l'opacità dell'azione amministrativa non rende espliciti gli obblighi incombenti sull'Amministrazione e i diritti in capo ai privati;
- la correttezza gestionale e l'efficienza nel gestire i servizi costituiscono elementi di contrasto alle condotte illecite;
- la tangente quale elemento della condotta punibile, anziché consistere esclusivamente nella classica dazione di denaro, può essere occultata da articolati meccanismi di scambio di vantaggi sia diretti che indiretti in favore del corrotto;
- il personale sconta una carenza di tipo culturale nell'analisi dei fenomeni corruttivi.

Tenendo conto delle attività a rischio di corruzione individuate dall'art. 1, comma 16 della legge 190/2012 e sulla base di una prima valutazione delle attività svolte dall'Ente e del loro livello di rischio di corruzione si individuano le seguenti attività esposte al rischio di corruzione.

Le aree di rischio obbligatorie

Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come riportate nell'allegato 2 del Piano nazionale anticorruzione sono le seguenti:

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an¹
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

Si ritiene che tali aree esauriscano il rischio potenziale all'interno dell'Ente

¹ La discrezionalità costituisce il margine di apprezzamento che la legge lascia alla determinazione dell'autorità amministrativa. Quattro sono i principali oggetti su cui può esercitarsi la discrezionalità:

1. AN : la scelta dell'emanazione o meno di un determinato atto
2. QUID :il contenuto del provvedimento può essere determinato liberamente o entro certi valori
3. QUOMODO: modalità accessorie inerenti gli elementi accidentali (forma)
4. QUANDO: momento in cui adottare il provvedimento

Modalità di valutazione delle aree di rischio

Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzato la metodologia indicata nell'allegato 5 del Piano nazionale anticorruzione².

Sulla base di tale metodologia sono emerse le valutazioni riportate nella tabella sottostante.

Aree di rischio	Valore medio della probabilità ³	Valore medio dell'impatto ⁴	Valutazione complessiva del rischio ⁵
A) Area: acquisizione e progressione del personale Reclutamento	(2+5+2+5+1) 3	(2+1+0+5) 2	6
A) Area: acquisizione e progressione del personale Progressioni di carriera	(2+2+1+1+2) 1,6	(5+1+0+5) 2,75	4,4
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	(2+5+2+5+3) 3,4	(3+1+0+3) 1,75	5,95
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	(2+5+1+3+1) 2,4	(2+1+1+2) 1,5	3,6
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	(2+5+3+5+1) 3,2	(3+1+1+3) 2	6,4
E) Gestione amministrativa del Personale	(1+2+1+1+3) 1,6	(5+1+0+2) 2	3,2

² L'allegato 5 "Tabella valutazione del rischio" del piano nazionale anticorruzione è consultabile al seguente link: http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1093105/allegato_5_tabellalivello_dirischio_errata_corrige.pdf

³ Scala di valori e frequenza della probabilità:

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Il valore della **probabilità** va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità"

⁴ Scala di valori e importanza dell'impatto:

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

Il valore dell'**impatto** va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

⁵ Valutazione complessiva del rischio:

Il **livello di rischio** è determinato dal prodotto tra il valore medio della frequenza della probabilità e il valore medio dell'impatto e può assumere valori compresi tra 0 e 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo).

ART. 8 - AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO

Sulla base delle analisi effettuate, si è proceduto alla individuazione delle azioni di gestione e prevenzione del rischio, valutando anche il grado di realizzabilità delle stesse. Di seguito vengono elencate in modo aggregato le azioni che sono state individuate, mentre nella scheda allegata vengono declinate in modo analitico.

8.1 Azioni per tutte le attività a rischio

- separazione delle funzioni compatibilmente con le risorse umane a disposizione;
- rotazione degli incarichi compatibilmente con le risorse umane a disposizione e in ambito di appalti, di Uffici, laddove possibile;
- verifica dei conflitti di interesse anche potenziali in ogni fase di tutti i procedimenti mediante tracciamento dei responsabili delle istruttorie e dei procedimenti;
- redazione di regolamenti, ove necessarie, per dare coerente attuazione alle finalità di cui alla legge anticorruzione;
- azioni legate alla specificità dell'attività e dei singoli procedimenti.

8.2 Azioni in materia di pubblicità e trasparenza

Il d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 in vigore dal 20 aprile 2013, approvato dal Governo nell'esercizio della delega contenuta nella legge anticorruzione, ha introdotto significative novità che sono inserite nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Si ritiene utile ricordare l'obbligo delle seguenti pubblicazioni on line introdotte dalla normativa anticorruzione in materia di:

- bilanci e conti consuntivi,
- autorizzazioni,
- concessioni,
- attribuzioni vantaggi economici, contributi, etc,
- concorsi e prove selettive per assunzioni e progressioni di carriera,
- in materia di scelta del contraente,
- costi unitari oo.pp. e produzione servizi erogati ai cittadini,
- contratti pubblici,
- governo del territorio,
- interventi disposti con deroghe alla normativa,
- atti di conferimento di incarichi dirigenziali,
- dati concernenti redditi e situazione patrimoniale dei titolari degli organi di indirizzo politico.

Sempre in materia di trasparenza, nel sito web deve essere indicato l'indirizzo di posta certificata, cui il cittadino possa trasmettere istanze, e devono essere specificate le modalità con cui lo stesso possa ricevere informazioni sui procedimenti che lo riguardano.

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016 costituisce sezione e allegato del presente PTPC 2015-2017.

8.3 Azioni in materia di formazione del personale dipendente

Dopo l'approvazione del PTPC, il Direttore, avvalendosi dei Responsabili dei Servizi, individua le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione.

La partecipazione ai corsi di formazione da parte del personale individuato nel programma annuale sarà obbligatoria.

La formazione in tema di anticorruzione dovrà essere rivolta principalmente alla conoscenza della normativa in materia, con particolare riferimento alla l. 190/2012, ai d.lgs 33/2013 e 39/2013, agli articoli del d.lgs 165/2001 modificati dalle norme prima citate, nonché all'esame, studio e analisi dettagliata dei

procedimenti individuati “a rischio”, sia per una corretta applicazione della nuova normativa sia per individuare eventuali soluzioni organizzative più appropriate per la riduzione dei rischi.

Nella scelta delle modalità per l’attuazione dei corsi di formazione si farà riferimento ai principi contenuti nel Piano Nazionale Anticorruzione.

Le azioni individuate possono comunque essere così sintetizzate:

- trasmissione del PTPC 2015-2017 e Codice di Comportamento (versione aggiornata 2015), predisposto ai sensi del DPR 16 aprile 2013, n.62 a tutto il personale dipendente,
- riunioni periodiche, almeno due volte l’anno, con tutti i responsabili incaricati delle funzioni apicali;
- formazione specifica sulla normativa anticorruzione, sui codici di comportamento e sulle tematiche dell’etica e della legalità.

8.4 Azioni per assicurare il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo a cura dell’interesse pubblico

L’Ente adotta un proprio codice di comportamento del personale dipendente predisposto ai sensi del DPR 16 aprile 2013, n.62, che integra e specifica il codice di comportamento predisposto a livello nazionale. Il Codice dell’Ente costituisce **allegato** del presente PTPC 2015-2017, ed ha ottenuto il parere preventivo dell’OIV.

Il codice si applica al personale dipendente dell’Ente. Gli obblighi di condotta sono estesi anche nei confronti di tutti i collaboratori dell’amministrazione, dei titolari di organi o di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dell’autorità, nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell’Ente.

In particolare si applicano le seguenti azioni:

- rotazione del personale nelle aree a rischio identificate nel presente piano compatibilmente con le risorse umane a disposizione;
- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
- individuazione dei criteri per il conferimento e l’autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali valutando tutti i possibili profili di conflitto di interesse;
- applicazione dei casi di incompatibilità;
- limitazione della libertà negoziale del dipendente nel periodo successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (art.53s D.Lgs.165/2001) di quei dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi e/o negoziali per conto dell’Ente;
- tutela specifica per il dipendente che effettua segnalazioni di illecito.

ART 9 - CONTROLLI E MONITORAGGIO DEI RISCHI

Le attività di controllo e monitoraggio assumono una valenza strategica per il Responsabile della prevenzione della corruzione in quanto è tenuto a rendicontare ogni anno sull’efficacia delle misure di prevenzione predisposte.

A tal fine dovrà essere attestata l’efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti:

- azioni e controllo nella gestione dei rischi;
- formazione sul tema dell’anticorruzione;
- applicazione delle disposizioni previste nei codici di comportamento.

Oltre alle verifiche prima indicate, sulla base di quanto imposto dalla legge, sono previste anche le ulteriori attività di controllo di seguito indicate:

- verifica dei rapporti tra l’ente e soggetti terzi contraenti/concessionari/destinatari di autorizzazioni/beneficiari, mediante registri che saranno appositamente istituiti e costantemente aggiornati, anche al fine della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti, i soggetti terzi e i dipendenti dell’Ente;
- verifica del controllo sulle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in particolare l’esistenza di rapporti di parentela, mediante controlli a campione da parte del Responsabile anticorruzione;

- verifica della rotazione, laddove possibile, degli incarichi negli uffici a più alto rischio, oppure dell'applicazione delle misure alternative mediante presentazione della relazione annuale;
- verifica dell'attuazione delle attività formative inserite nel piano;
- verifica dell'applicazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell'incarico, a cura del Responsabile anticorruzione, mediante controlli a campione;
- verifica dell'attuazione delle disposizioni in materia di incarichi esterni;
- verifica dell'attivazione della responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri di comportamento, anche in caso di mancato rispetto delle disposizioni del piano anticorruzione, da parte dei dipendenti;
- verifica dell'attivazione delle misure in materia di trasparenza.

Ogni anno, con cadenza e con modalità indicate in atti di organizzazione, ai singoli Responsabili dei Servizi saranno affidati gli obblighi, e indicate le modalità, di informazione/comunicazione al Responsabile della prevenzione.

Entro il 15 dicembre (o la data e nei termini comunicati dall'ANAC) di ogni anno, esperite le fasi di verifica, sarà prodotto un documento di rendicontazione che conterrà anche un giudizio di appropriatezza e attualità delle misure adottate. Detto documento sarà trasmesso al Dipartimento delle Funzione Pubblica in allegato al PTPC dell'anno successivo.

ART 10 - COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Responsabile della prevenzione della corruzione:

- entro il 15 Dicembre di ogni anno (o alla data e nei termini comunicati dall'ANAC) pubblica sul sito web dell'amministrazione una Relazione recante i risultati dell'attività e dell'applicazione del Piano di cui all'ultimo paragrafo dell'art. 9 del presente PTPC. La Relazione è trasmessa al Consiglio (art. 1, comma 14 della L. 190/2012) affinché ne tenga conto nella valutazione dei Dirigenti;
- entro il 31 gennaio, propone ai fini della adozione da parte dell'organo di indirizzo politico, gli eventuali aggiornamenti al Piano triennale della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8 L.190/2012);
- Procede, per le attività individuate dal presente Piano, quali a più alto rischio di corruzione, alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità, sia su proposta dei Funzionari e dei Responsabili di procedimento, che di propria iniziativa, con riferimento particolare al controllo successivo di regolarità amministrativa;
- individua, previa proposta dei Funzionari dei servizi competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione e approva il piano annuale di formazione con riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione individuate nel presente piano, sentiti i dirigenti;
- propone ove possibile e necessario all'Amministrazione la rotazione, degli incarichi dei funzionari dei settori o dei compiti assegnati agli uffici, qualora possibile.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ

Il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde delle ipotesi previste ai sensi dell'art. 1, commi 12, 13, 14 della legge 190/2012.

La violazione, da parte dei dipendenti dell'Amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art.1, comma 14 L.190/2012.

La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare (art. 54 D. lgs. 165/2001 come modificato dall'art.1, comma 44 L.190/2012).

La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogni qualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

Le violazioni gravi e reiterate del codice di comportamento comportano l'applicazione dell'art. 55-quater, comma I D. Lgs 165/2001.

ART. 12 – APPROVAZIONE PTPC

Il presente Piano è stato approvato, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione secondo le modalità previste dall'art. 5 del PTPC, dal Commissario Straordinario dell'Ente Parco con decreto n. 04 del 31 gennaio 2015.

Entro il 31 gennaio di ogni anno sarà approvato il PTPC prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento.

ART. 13 - AGGIORNAMENTO E RECEPIMENTO DINAMICO DI MODIFICHE ALLA LEGGE 190/2012

Le norme del presente piano recepiscono dinamicamente le modifiche e le integrazioni che potranno essere apportate alla L.190/2012, e le norme contenute nei relativi decreti attuativi.

Le modifiche del presente PTPC, a seguito di quanto sopra, vengono disposte a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione dandone comunicazione al Consiglio dell'Ente.

Eventuali modifiche che si rendano opportune e/o necessarie, per inadeguatezza del piano a garantire l'efficace prevenzione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, sono approvate dal Consiglio con propria deliberazione.

ART. 14 - AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE

Il PTPC, per il miglior conseguimento dei compiti previsti, sarà presentato ai cittadini, alle organizzazioni economiche, sociali e sindacali, al personale dell'Ente.

Viene inoltre individuato e pubblicizzato un indirizzo e-mail dove possano essere segnalati elementi utili a migliorare il piano e a ridurre i rischi corruttivi.

Alla casella potranno scrivere dipendenti e non, segnalando casi di illeciti potenziali, nella consapevolezza che a norma dell'art.51, c.1, della L.190/2012, "nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione....."

I cittadini che inoltrino segnalazioni dovranno rilasciare apposita dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali a norma del codice sulla privacy.

ART. 15 - NORME FINALI, TRATTAMENTO DATI E PUBBLICITÀ

I dati raccolti in applicazione del presente PTPC vengono trattati in forma anonima e aggregata in osservanza delle norme stabilite nel D. Lgs. 196/2003 e delle disposizioni del garante della Privacy. Con l'approvazione del presente Piano sono abrogate le disposizioni interne in contrasto con lo stesso. Il PTPC sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente insieme al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e al Codice di Comportamento quali sezioni del Piano stesso.